

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Il Collegio Arbitrale composto da:

Avv. Marcello de Luca Tamajo	Presidente
Prof. Fulco Lanchester	Arbitro
Cons. Gaetano Caputi	Arbitro

riunito in conferenza personale in Roma in data 29 dicembre 2008 ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento arbitrale promosso da:

A.S.D. CLUB SCACCHI NORD BARESE, in persona del suo Presidente, avv. Giuseppe Falcone, rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Mascolo ed elettivamente dom.to in Roma, via della Mercede, 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro Masciocchi

-ricorrente-

contro

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA, in persona del Presidente Federale, sig. Gianpietro Pagnoncelli, rapp.ta e difesa dall'avv. Giorgio de Gaetano ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Milano alla via San Senatore, 10

-resistente-

nonché contro

ACCADEMIA SCACCHISTICA FOGGIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Foggia alla via Monte Sabotino n. 1/D

- **resistente non presente** -

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO

Con istanza di arbitrato del 9.4.2008, prot. n. 0650, il Club Scacchi Nord Barese A.S.D. ha dedotto che:

- nell'anno 2007 ha partecipato al Campionato Italiano a Squadre di serie B, girone 14, con i seguenti giocatori: Capuano Ruggiero, Crudele Michele, Capuano Francesca, De Fazio Paolo, Altini Nicola, Campese Andrea, De Palma Michele, Palmitessa Irene e Di Trani Sabino;
- nello stesso girone di tale Campionato erano iscritte la A.S. Foggia, Gallipoli, Lupiae Gold, Taranto B e Bari B;
- il 4.3.2007 ha incontrato la A.S. Foggia ed ha sostenuto le canoniche 4 partite con i giocatori Capuano Ruggiero, Crudele Michele, Capuano Francesca e De Fazio Paolo;
- l'incontro si è concluso con il risultato di parità;
- in data 21.4.2007 è stato avvisato che, stante l'*ex aequo* determinatosi nel girone, l'indomani si sarebbe disputato lo spareggio con l'A.S. Foggia;
- tale incontro è terminato con la vittoria di quest'ultima squadra;
- con una *e-mail* del 9.5.2007 gli è stato comunicato che, in accoglimento di un reclamo proposto dall'A.S. Foggia, ne era stata stabilita la sconfitta per 4-0 in tutte le partite giocate;
- di conseguenza la A.S. Foggia è stata ammessa in serie A2;
- l'impugnativa proposta in ambito federale avverso la decisione assunta all'esito del detto reclamo è stata rigettata.

Tutto ciò premesso, l'istante, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l'*annullamento di tutte le decisioni*

contrarie agli interessi del CSNB e con emanazione dei provvedimenti necessari per consentire al ricorrente di occupare la posizione nella categoria che avrebbe occupato laddove dette decisioni non fossero state emesse” con riserva di esperire un’azione risarcitoria per l’ipotesi che, a seguito dell’annullamento della decisione, “non fosse possibile ripristinare lo status quo ante”.

Con comparsa di risposta del 17.4.2008, prot. n. 0703, la Federazione Scacchistica Italiana, dopo aver effettuato una esauriente ricostruzione dei fatti, precisando che della squadra del Club Scacchi Nord Barese ha fatto parte il sig. Michele Crudeli senza essere tesserato, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’assoluta infondatezza della domanda.

L’A.S. Foggia non si è costituita.

Tenuta in data 13.10.2008 la prima udienza, il Collegio Arbitrale, su accordo delle parti, ha concesso di depositare al ricorrente, fino al 30.10.2008, memoria ed eventuali documenti ed alla resistente, fino al 15.11.2008, eventuale memoria di replica e documentazione, riservandosi ogni ulteriore decisione sia in ordine alle richieste istruttorie, ivi comprese quelle formulate in udienza, sia in ordine alla fissazione di apposita udienza di discussione.

In data 30.10.2008 l’istante ha depositato (prot. n. 2247) memoria difensiva. Allo stesso modo, il 14.11.2008 la resistente ha depositato (prot. n. 2285) memoria difensiva nonché la richiesta di tesseramento relativa al sig. Crudele Michele.

Le parti hanno acconsentito alla proroga del termine di pronuncia del lodo fino all’11.1.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. Innanzi tutto è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento per inquadrare correttamente la fattispecie in esame.

L'art. 7.3.1. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre recita: *“Possono far parte delle squadre di una società soltanto i giocatori regolarmente tesserati alla F.S.I. per tale società”*. Il successivo art. 7.3.5. precisa poi che *“In caso di violazione degli art. . . . da 7.3.1. a 7.3.4. la squadra perderà 1-0 a forfait su tutte le scacchiere . . . Per queste sanzioni valgono i principi e le modalità indicati negli artt. 7.7.2.3., 7.7.2.4., 7.7.2.5., 7.7.2.6., 7.7.2.7. del presente regolamento”*. In particolare, l'art. 7.7.2.3. stabilisce che *“Tutte le penalizzazioni previste nel presente regolamento sono da considerarsi semplici sanzioni tecniche e sono previste indipendentemente dalla volontarietà o meno dell'evento”*, l'art. 7.7.2.4. individua gli organi competenti ad irrogare la penalizzazione (*“In tutte le serie tali penalizzazioni sono comminate dal Direttore di Girone, il quale nei gironi o serie in cui è previsto un unico raggruppamento può, di concerto con il Direttore Nazionale nominare per la decisione in relazione alla comminazione delle penalizzazioni, per esigenze legate all'immediatezza decisionale, una Commissione formata da 2 o più membri, presente all'evento”*) e l'art. 7.7.2.7 - richiamando l'art. 11 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nel cui 2° comma è detto che *“Non sono considerate violazioni disciplinari le violazioni di norme di carattere tecnico organizzativo in relazione alle quali sono direttamente previste dal regolamento del campionato italiano a squadre le conseguenze di un determinato comportamento”* - ribadisce che le decisioni vertenti in tale materia riguardano *“violazioni di carattere tecnico/organizzativo”*.

2. Delineate le norme che vengono in rilievo nel caso *de quo*, occorre subito sottolineare che è incontrovertibile la circostanza che il sig. Crudeli abbia fatto parte della squadra del Club Scacchi Nord Barese senza essere tesserato per tale società.

Pertanto, nella fattispecie in questione, si configura una violazione dell'art. 7.3.1.; tale violazione avrebbe dovuto essere sanzionata con l'irrogazione della relativa penalizzazione da parte dell'organo competente e con le modalità di cui all'art. 7.7.2.4.

Chiarito ciò, è di tutta evidenza che l'eccezione formulata dall'istante, secondo cui il reclamo dell'A.S. Foggia sarebbe stato proposto senza il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 54 e 57 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, non può trovare accoglimento. I suddetti articoli, infatti, stabiliscono le modalità procedurali (forme e termini) e di inoltre dei ricorsi riguardanti questioni e violazioni di norme di carattere esclusivamente disciplinare, mentre, nella fattispecie in esame, alla luce della normativa sopra richiamata (artt. 7.7.2.3. e 7.7.2.7. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre nonché art. 11, 2° comma, del Regolamento di Giustizia e Disciplina), si è in presenza di una violazione avente natura tecnico-organizzativa, con la conseguenza che i citati artt. 54 e 57 non possono trovare applicazione nel caso di specie.

3. E' fondata, però, la censura mossa dal Club Scacchi Nord Barese circa l'incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione: infatti, come visto, ai sensi dell'art. 7.7.2.4., la penalizzazione avrebbe dovuto essere comminata dal Direttore di Girone e non dal Direttore Nazionale al quale sono attribuite dalla stessa norma altre competenze e funzioni.

Le argomentazioni svolte sul punto dalla Federazione Scacchistica Italiana per neutralizzare la predetta censura non appaiono convincenti e comunque non sono condivisibili.

Secondo la resistente il rilievo dell'istante sarebbe infondato per i seguenti motivi:

- in primo luogo perché il Direttore di Girone è nominato dal Direttore Nazionale;

- in secondo luogo perché, una volta espletati i propri compiti, si deve ritenere che il Direttore di Girone abbia esaurito il suo incarico, con il conseguente passaggio di ogni potere in capo al Direttore Nazionale;
- in terzo luogo perché, per tutte le questioni non di competenza arbitrale, ogni decisione è rimessa al Direttore Nazionale;
- infine perché l'istante non ha eccepito l'incompetenza del Direttore Nazionale in ambito endofederale, così mostrando acquiescenza al provvedimento ora impugnato.

Nessuno di tali argomenti, a ben guardare, è idoneo a superare la censura di cui trattasi.

Dal fatto che il Direttore Nazionale nomini il Direttore di Girone non può arguirsi alcunché ai fini che qui interessano anche perché, in mancanza di una precisa ed espressa previsione sull'avocazione, da parte dell'organo gerarchicamente sovraordinato al Direttore di Girone, di determinate decisioni che competono a quest'ultimo, non è possibile affermare la "concorrente" competenza del Direttore Nazionale, a meno di non voler ingenerare confusione e creare una sovrapposizione di ruoli.

Nessuna norma del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre stabilisce che l'incarico del Direttore di Girone cessi al momento della conclusione del girone e che, per effetto del venir meno di tale incarico, si realizzi una trasmigrazione dei suoi poteri al Direttore Nazionale; sicché, in assenza di un'esplicita previsione normativa in tal senso, non si può far dire al suddetto Regolamento ciò che esso non dice. D'altra parte, è ben possibile che, anche al termine del campionato, insorgano questioni – relative a vicende verificatesi durante lo svolgimento del girone - rientranti nella competenza decisionale del Direttore di Girone.

L'argomento secondo il quale tutte le decisioni non demandate alla competenza arbitrale sono adottate dal Direttore Nazionale è privo di pregio ove si consideri che è la stessa norma invocata dalla resistente (art. 7.7.4.2.) a far salvi gli

articoli da 7.7.2. a 7.7.3., laddove è codificata la specifica competenza del Direttore di Girone.

Per quanto riguarda poi il rilievo che il Club Scacchi Nord Barese non abbia eccepito l'incompetenza del Direttore Nazionale nell'ambito del procedimento endofederale, va detto che esso è privo di fondamento, dato che questo Collegio ha un potere di piena cognizione sulla controversia in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale. Infatti il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport conferisce all'organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso sottoposti dalle parti, sicché innanzi al Collegio sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata.

L'arbitrato presso la Camera, in sostanza, non costituisce il terzo grado del procedimento endofederale ma un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai procedimenti interni alle federazioni interessate ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (art. 3.1 del D.L. 18 agosto 2003, n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280). Pertanto, l'attività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all'ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata.

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il provvedimento con il quale è stata comminata all'istante la penalizzazione per la violazione dell'art. 7.3.1. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre deve essere annullato, perché emesso da organo incompetente, con il conseguente annullamento di tutti gli atti successivi ad esso collegati.

Le spese sostenute dalle parti per la difesa vanno integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda che, per altro, ha comportato anche il rigetto dell'eccezione sollevata dal Club Scacchi Nord Barese con il primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio all'unanimità, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento con il quale è stata comminata all'istante la penalizzazione per la violazione dell'art. 7.3.1. del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre nonché ogni altro atto ad esso collegato ed adottato successivamente;
- 2) compensa interamente le spese di difesa;
- 3) pone le spese e gli onorari del presente arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, a carico della Federazione Scacchistica Italiana

Il Presidente

F.to Marcello de Luca Tamajo

Arbitro

F.to Fulco Lanchester

Arbitro

F.to Gaetano Caputi